



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 - 81021

Tel. 0823 804210 - 805351 - Fax 0823 804619

C . F . 8 0 0 0 7 2 7 0 6 1 6

Ordinanza n.86 del 21/12/2022

OGGETTO: Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica lotta contro infestazione MOSCHE.

IL SINDACO

ACCERTATO anche a seguito di sopralluoghi tecnici condotti dalla Polizia Municipale, che in diverse zone del territorio comunale di Arienzo, sono presenti fenomeni di massiccia presenza di mosche;

RICHIAMATE la propria precedente ordinanza n. 133 del 16/11/2020;

RITENUTO necessario ed indispensabile adottare idonei ed appropriati provvedimenti volti a ridurre e combattere le infestazioni da mosche in quanto fonte continua di disturbo per le persone e gli animali, nonché quali importanti vettori capaci di diffondere microrganismi patogeni;

CONSIDERATO che tali fenomeni interessano l'intera collettività, creando notevole disagio e pericolo di diffusione di malattie tra i cittadini;

CONSIDERATO, altresì, che la lotta contro le mosche è da ritenersi un'azione volta a tutelare la salute pubblica; PROVATO che gli allevamenti animali, le concimaie, i depositi di rifiuti organici incustoditi ed abbandonati lungo le strade, le sterpaglie, i ristagni d'acqua, i terreni concimati con liquami animali liquidi o solidi, rappresentano l'ambiente ideale per il compimento del ciclo biologico dell'insetto;

RITENUTO che la proliferazione di mosche possa essere controllata mediante:

- a) Un'azione preventiva e periodica con azioni di bonifica e pulizia dell'ambiente, da attuarsi a livello di singoli focolai anche nel periodo invernale, usando prodotti chimici disinfestanti solo in caso di necessità;
- b) Corrette modalità di trasporto e di spandimento dei liquami zootecnici e delle deiezioni zootecniche;

c) Corrette modalità di Stoccaggio e smaltimento della pollina;

RILEVATA la necessità di intervenire per contrastare il proliferare di mosche ed altri insetti infestanti per tutelare la salute pubblica;

Visto il D.Lgs 152/99 e s.m.i.

Visto il D.M. 19/04/99 "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola";

Visto il D.M. 07/04/06 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzo agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

Visto il D. Lgs 99/92 concernente la protezione del suolo nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

VISTO l'art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art.50 del suddetto decreto;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 1808/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini o contenitori, di uso anche privato o commerciale, che possono costituire fonte di sviluppo di mosche od altri insetti infestanti, dovranno provvedere alla periodica pulizia dei terreni, degli ambienti, adottando tutte le misure necessarie ad ostacolare lo sviluppo delle infestazioni;

- I proprietari di terreni od aree incolte dovranno provvedere alla loro periodica manutenzione controllando la crescita delle piante infestanti, dovranno provvedere a proprie spese ad effettuare trattamenti di disinfestazione che si dovessero rendere necessari contro mosche od altri insetti infestanti;

- I titolari di allevamenti o attività ove vi sia presenza di animali, di depositi di rifiuti organici, insistenti nel territorio comunale, dovranno provvedere a:

1. Interventi periodici di pulizia e manutenzione dei fabbricati e delle pertinenze, lungo il perimetro dell'azienda. Obbligo di installare trappola per mosche di grande capacità (10 litri) definite come attrattori di mosche industriali, uno ogni 15 mt lungo il confine e ad una altezza

dal piano di calpestio tra 1 e 1,5 mt.

La dose di attrattivo dovrà essere sostituita ogni max 28 gg. La sostituzione delle dosi di attrattivo dovrà essere dimostrabile e certificata. Detti attrattori dovranno essere intensificati, uno ogni 5 mt, nelle aree di deposito e lavorazione della pollina;

2. Munirsi di adeguate attrezzature che verranno impiegate per i trattamenti interni ed esterni ai fabbricati e sulle concimaie o depositi di rifiuti organici;

3. Provvedere ad effettuare periodici interventi di disinfestazione specifiche da mosche all'interno e all'esterno degli insediamenti ogni 7 gg. I trattamenti effettuati devono essere annotati, a cura del Titolare/Conduttore dell'Azienda, su apposito Registro, in cui indicare le date del trattamento, il nome commerciale del prodotto disinfestante e le relative dosi impiegate di utilizzo. Gli interventi di disinfestazioni settimanali dovranno essere comunicati, a mezzo pec, entro le ore 10:00 del giorno prima all'ufficio ecologia del Comune di Arienzo, ufficio preposto al controllo in collaborazione con la Polizia Municipale, indicando l'orario delle operazioni di disinfestazione da effettuarsi il giorno dopo. La mancanza della comunicazione sarà considerata come inottemperanza del punto 3 della presente ordinanza.

4. I prodotti impiegati nei trattamenti chimici dovranno essere registrati dal Ministero della Salute, distribuiti con modalità atte ad evitare ogni contaminazione di mangimi e prodotti zootecnici.

5. La conservazione per almeno un anno della fattura o documenti di acquisto dei prodotti, che dovranno essere esibite agli organi di vigilanza, in occasione dei controlli.

6. le lettiere degli allevamenti all'interno delle stalle che presentino o no infezioni in atto, devono essere sottoposte ad adeguato trattamento moschicida, eseguito anche direttamente dagli addetti della medesima azienda, prima di essere portate all'esterno. Detta pollina, in ogni caso e fino allo sblocco del punto 7, non potrà essere depositata su aree esterne per più di 48 ore max;

7. E' fatto divieto, vista la massiccia e anomala (per il periodo), presenza di mosche, di depositare pollina non essiccata all'esterno dei capannoni che sono oggetto di lavorazione. Detto punto sarà in vigore, fino alla regolarizzazione del fenomeno di infestazione di mosche e fino a nuova comunicazione di revoca del predetto punto dell'ordinanza.

8. E' fatto divieto ai proprietari o conduttori di terreni agricoli di effettuare pratiche di concimazione dei campi con sostanze organiche, nonché deposito di sostanze organiche sui terreni nel raggio di 500 mt dalla zona di Fontana Vecchia.

AVVERTE

Che l'inottemperanza e/o il mancato adempimento di quanto contenuto nel presente provvedimento, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 7 bis del D.Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267 s.m.i., e l'art. 650 del C.P.P. **Le sanzioni saranno applicate, al massimo, per i Titolari di allevamenti animali e di lavorazione di animali e per i privati che reiterano nell'inosservanza della predetta ordinanza.**

DISPONE

Che il Servizio di Polizia Locale del Comune di Arienzo e i competenti Uffici della A.S.L. della Provincia di Caserta - Dipartimento di Prevenzione Medica - Via Caudina Parco Giuliana - Maddaloni (CE), ciascuno per le proprie competenze, siano incaricati di vigilare sulla esecuzione della presente Ordinanza ed assicurarne il rispetto nei modi e nelle forme di Legge:

INFORMA

Che la presente Ordinanza viene resa di pubblico dominio mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune di Arienzo nelle forme di Legge.

Contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per gli adempimenti di competenza:

- Al Servizio di Polizia Locale del Comune di Arienzo;
- A.S.L. della Provincia di Caserta - Dipartimento di Prevenzione Medica;
- Alla stazione carabinieri di competenza;
- Al Corpo Forestale dello Stato;
- All'ARPAC di Caserta;
- All'AIA Regione Campania;
- Alle associazioni di categoria dell'agricoltura;
- Ai comuni contermini.



IL SINDACO

Giuseppe GUIDA